

COMUNE DI LAVIANO

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO 01

IL COMUNE: RUOLO E FUNZIONI

ART. 01

- LO STATUTO -

01. IL PRESENTE STATUTO E' L' ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L' ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETA' CIVILE ORGANIZZATA NELLA COMUNITA', COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE, ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELL' AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L' ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA'.

03. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELL' ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE, NEL RISPETTO DELL' ORDINAMENTO

GENERALE DELLO STATO, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, ALLE FINALITA' ED ALLE NORME STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DEL PRESENTE STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE, ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLA COMUNITA' RAPPRESENTANZA.

05. LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI SARA' ASSICURATA NELLE FORME PREVISTE DALLE NORME FISSATE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI.

ART. 02

- IL COMUNE -

01. IL COMUNE DI LAVIANO E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI E DELLA DISCIPLINA DETTATA DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, DALLE LEGGI REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI LAVIANO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

ART. 03

- FUNZIONI DEL COMUNE -

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE.

02. AD ESSO SPETTANO TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO COMUNALE, ESCLUSE QUELLE ESPRESSAMENTE RISERVATE AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. HANNO CARATTERE PRIMARIO, PER LA LORO RILEVANZA, LE FUNZIONI CHE RIGUARDANO I SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI PUBBLICI, DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

04. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO

STATO E DALLA REGIONE.

ART. 04

- COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE -

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE COMPETENZE SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 05

- POLITICA DI SVILUPPO -

01. IL COMUNE, COME SOGGETTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA EDI GOVERNO DEL TERRITORIO, RICONOSCE LA CENTRALITA' DEL PROBLEMA DELLO SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI, PREFERIBILMENTE PUBBLICI, PER LA PIU' EFFICIENTE GESTIONE DEI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA E PER IL PIU' EFFICACE E COORDINATO PERSEGUIMENTO DI UN ARMONICO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA POPOLAZIONE.

03. FAVORISCE L'UTILIZZAZIONE DELLE ENERGIE LOCALI NEI DIVERSI SETTORI.

04. PROMUOVE INTERVENTI IDONEI AD ASSICURARE IL PROFICUO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE, PREVALENTI NELLA COMUNITA' DI LAVIANO, STIMOLANDONE L'EVOLUZIONE VERSO FORME TECNOLOGICAMENTE PIU' ADEGUATE E PRODUTTIVE.

05. PROMUOVE, NEL RISPETTO DELLE RISORSE NATURALI ESISTENTI, L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI E PRODUTTIVE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, AL FINE DI FAVORIRE LA PIENA OCCUPAZIONE DELLA POPOLAZIONE LOCALE.

06. VALORIZZA, AI FINI TURISTICI, IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.

07. ASSUME OGNI INIZIATIVA PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA.

ART. 06

- PROGRAMMAZIONE -

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA', ADOTTANDO IL METODO E LE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE ED AVVALENDOSI DEL CONTRIBUTO DELLE ESPRESSIONI ECONOMICHE, DELLE FORMAZIONI SOCIALI E DELLE REALTA' CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

02. IN PARTICOLARE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO STATO, AVANZA PROPOSTE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE E DEGLI ORGANISMI SOVRACOMUNALI, PROVVEDE, PER IL SUO AMBITO DI COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 07

- REGOLAMENTI -

01. NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELLO STATUTO, IL COMUNE, CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, APPROVA I REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI E PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI, NONCHE' IN OGNI ALTRA MATERIA CONTEMPLATA DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI COMPETE ALLA GIUNTA ED A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE.

03. I REGOLAMENTI, UNA VOLTA CHE LA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA ED E' INTERVENUTA, OVE RICHIESTA DALLA LEGGE, L'APPROVAZIONE DI ALTRA AUTORITA' AMMINISTRATIVA, SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED ENTRANO IN VIGORE DOPO QUINDICI GIORNI DI PUBBLICAZIONE.

04. FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI, CHE DOVRA', COMUNQUE, AVVENIRE ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, VALGONO LE NORME PREVIGENTI NELLE SINGOLE MATERIE, NONCHE' QUELLE STABILITE DALLO STATUTO.

ART. 08

- TERRITORIO E SEDE COMUNALE -

01. I CONFINI GEOGRAFICI CHE DELIMITANO LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ATTRIBUITO AL COMUNE DEFINISCONO LA CIRCOSCRIZIONE SULLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ED I SUOI POTERI.

02. IL COMUNE PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE, ANCHE ALL'ESTERO, ATTRAVERSO LA CURA DEI LORO INTERESSI GENERALI SUL TERRITORIO COMUNALE E L'EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITA' OVE DIMORANO TEMPORANEAMENTE.

03. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER KMQ. 56,56 . ESSO CONFINA CON I COMUNI DI SANTOMENNA, CASTELNUOVO DI CONZA, VALVA E COLLIANO IN PROVINCIA DI SALERNO, CAPOSELE IN PROVINCIA DI AVELLINO, (REGIONE CAMPANIA), MURO LUCANO, CASTELGRANDE E PESCOFAGANO IN PROVINCIA DI POTENZA (REGIONE BASILICATA).

04. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA NELLA CASA COMUNALE.

05. LE RIUNIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI DELL'ENTE LOCALE SI SVOLGONO NELLA CASA COMUNALE. TUTTAVIA GLI ORGANI COMUNALI, IN IPOTESI ECCEZIONALI E PER SPECIFICHE ESIGENZE, POSSONO RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA SEDE COMUNALE.

06. IL MUTAMENTO DELLA CASA COMUNALE DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 09

- STEMMA E GONFALONE -

01. IL COMUNE DI LAVIANO SI IDENTIFICA NEGLI ATTI E NEL SIGILLO CON LO STEMMA STORICO TRADIZIONALE, PRECISAMENTE QUELLO CHE SIGILLA LE SINGOLE PAGINE DEL PRESENTE STATUTO E CHE RAFFIGURA TRE MONTI STILIZZATI E UNA STELLA RACCHIUSI IN UNO SCUDO, QUEST'ULTIMO

SORMONTATO DA UNA CORONA, LA SCRITTA - COMUNE DI LAVIANO (SALERNO) - RACCHIUSA IN DUE CERCHI CONCENTRICI.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE E' ESIBITO IL GONFALONE COMUNALE.

03. SONO VIETATI L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI.

ART. 10

- ALBO PRETORIO -

01. NELLA SEDE COMUNALE SONO INDIVIDUATI APPOSITI SPAZI DA
- DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DI OGNI ATTO PREVISTO DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

CAPO 01

ORDINAMENTO

ART. 11

- NORME GENERALI -

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI FRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UN'EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

- RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', E' TITOLARE DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE PER REALIZZARE INIZIATIVE VOLTE AD INCENTIVARE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E TERRITORIALE, NONCHE' LA VITA CULTURALE DELLA COMUNITA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE A DELIBERARE GLI ATTI FONDAMENTALI DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142/90 E GLI ALTRI ATTI INDICATI NELLA STESSA LEGGE. E', INOLTRE, COMPETENTE A DELIBERARE IN OGNI ALTRA MATERIA AD ESSO RISERVATA DALLE LEGGI SPECIALI STATALI O DALLE NORMATIVE REGIONALI.

04. GLI INDICATI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTEMPLARE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE, L'INDICAZIONE GENERALE DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DA UTILIZZARE.

05. IL REGOLAMENTO SPECIFICA LE FORME ORGANIZZATIVE E LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 13

- COMPETENZE -

01. NELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO IL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) NOMINA LE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DALLA LEGGE;
- B) COSTITUISCE NEL PROPRIO SENO, CON CRITERIO PROPORZIONALE, COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI DI CUI STABILISCE CON REGOLAMENTO I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA'.
- C) VERIFICA LA RISPONDENZA E LA COERENZA DEGLI ATTI COMPIUTI DAI DESTINATARI DELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO, PER COORDINARE L'ATTIVITA' ED ASSICURARE UNITARIETA' D'AZIONE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI;
- D) CONTROLLA, NEI TEMPI E NEI MODI PRECISATI NELLA PROPRIA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE OVVERO IN REGOLAMENTO, LA REALIZZAZIONE DEI PIANI FINANZIARI, DEI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, DEI PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI E DEI RELATIVI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI, PREVISTI DALL'ARTT. 32 - LETT. B DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;
- E) SINDACA LA RISPONDENZA AI PROPRI INDIRIZZI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA ALTRI ORGANI COMUNALI IN TEMA DI STATO GIURIDICO ED ASSUNZIONI DEL PERSONALE, PIANTE ORGANICHE E RELATIVE VARIAZIONI;
- F) DETERMINA GLI INDIRIZZI DI FONDO, I CRITERI E LE FORME DEL PROPRIO CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DI ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, SOCIETA' DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE COMUNALE, SOGGETTI CONVENZIONATI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI O ATTIVITA', ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- G) INDIVIDUA LE FORME DI COLLABORAZIONE CON IL REVISORE DEI CONTI PER IL COMPIUTO ED ORDINATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE LOCALE;
- H) ASSUME OGNI DETERMINAZIONE CONSEGUENTE ALLA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA', AI RILIEVI ED ALLE PROPOSTE DEL REVISORE DEI CONTI DIRETTE A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE;
- I) PREVEDE E DISCIPLINA, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO ALLA GESTIONE DELL'ENTE;
- L) ADOTTA IDONEA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER PRECISARE LA PORTATA ED I LIMITI DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETT. M) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 14

- NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE -

01. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI PREVISTE DALLA LETT. N) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 DEVONO ESSERE ISCRITTE AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA E VANNO TRATTATE E DISCUSSE CON PRECEDENZA SU OGNI ALTRO ARGOMENTO.
02. IL REGOLAMENTO PRECISA LE MODALITA' DELLE NOMINE E DELLE

DESIGNAZIONI, GLI EVENTUALI REQUISITI DI IDONEITA' E DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE, IL TERMINE PER IL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE DEL CURRICULUM DI CIASCUN CANDIDATO.

ART. 15

- NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE DELEGATO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI ENTRAMBI, DALL'ASSESSORE ANZIANO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAGLI ARTT. 125 E 127 DEL T.U.L.C.P. APPROVATO CON R.D. 04

FEBBRAIO 1915 , N. 148 , IN VIGORE AI SENSI DELL' ARTT. 64 , COMMA 01 LETT. B DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. E' PRESIDUTO DAL SINDACO, CHE NE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, O DAL SUO SOSTITUTO.

03. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. IN QUEST'ULTIMO CASO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA AI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NEI TERMINI E NEI MODI STABILITI AL SUCCESSIVO COMMA 12 .

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI INDICATI IN REGOLAMENTO.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA DI NORMA LE SUE DELIBERAZIONI CON VOTAZIONE PALESE. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' E LE FORME DELLE VOTAZIONI E LE IPOTESI IN CUI E', INVECE, NECESSARIA LA VOTAZIONE SEGRETA.

10. SONO IN OGNI CASO ASSUNTE CON VOTAZIONE SEGRETA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE.

11. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE COSTITUITO, IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI E, IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI; LE DECISIONI CONSILIARI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, TRANNE CHE NELLE IPOTESI IN CUI LA LEGGE O LO STATUTO ESIGANO UNA MAGGIORANZA DIVERSA.

12. GLI ATTI ED I DOCUMENTI RELATIVI A CIASCUN ARGOMENTO SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO DEVONO ESSERE DEPOSITATI, ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA, NELL'UFFICIO DI SEGRETERIA.

13. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE; PARTECIPANO, ALTRESI', I RESPONSABILI DI AREA DI VOLTA IN

VOLTA INVITATI DAL SINDACO.

14. OVE IL CONSIGLIO TRATTI ARGOMENTI CHE, AI SENSI DELL'ARTT. 279 DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 , IMPORTINO L'OBBLIGO DEL

SEGRETARIO DI ALLONTANARSI DALL'AULA, LE RELATIVE FUNZIONI SONO SVOLTE, LIMITATAMENTE ALL'ARGOMENTO IN DISCUSSIONE, DA UN CONSIGLIERE COMUNALE A CIO' DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.

15. I VERBALI DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REDATTI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAI RESPONSABILI DI AREA; IL SEGRETARIO COMUNALE LI SOTTOSCRIVE UNITAMENTE A CHI HA PRESIEDUTO LA RIUNIONE ED AL CONSIGLIERE CHE, FRA QUELLI PRESENTI, POSSA ESSERE QUALIFICATO ANZIANO ALLA STREGUA DEI CRITERI SPECIFICATI DALL'ARTT. 19 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 16

- COMMISSIONI CONSILIARI -

01. LE COMMISSIONI DI CUI ALL'ARTT. 13 - LETT. B - SONO ISTITUITE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO, CON CRITERIO PROPORZIONALE ALLA CONSISTENZA DEI GRUPPI CONSILIARI.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO COSTITUITE DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. IL REGOLAMENTO NE DETERMINA IL NUMERO, LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA, LE MODALITA' DI NOMINA DEL PRESIDENTE, LA COMPOSIZIONE E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO.

04. LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI CIASCUNA COMMISSIONE E' EFFETTUATA DAL SINDACO SU DESIGNAZIONE DEI CAPOGRUPPI CONSILIARI.

ART. 17

- COMPETENZE DELLE COMMISSIONI -

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SE ISTITUITE, ISTRUISCONO ED APPROFONDISCONO LE PROPOSTE DELIBERATIVE E GLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. ESSE POSSONO ESPRIMERE PARERI, SE RICHIESTI, SU ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA E DEL SINDACO; SVOLGONO, SU IMPULSO DEL CONSIGLIO COMUNALE, STUDI, INDAGINI E RICERCHE ED ELABORANO PROPOSTE PER DEFINIRE L'INTERVENTO LOCALE IN DETERMINATI SETTORI; GARANTISCONO E REALIZZANO LA PIU' ESTESA PARTECIPAZIONE NELL'ESAME E NELLA DISCUSSIONE DI ARGOMENTI CHE PER LA LORO RILEVANZA SOCIALE, ECONOMICA O CULTURALE, INTERESSINO L'INTERA COMUNITA'.

03. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI INTERVENGONO DI DIRITTO IL SINDACO ED I COMPETENTI ASSESSORI.

ART. 18

- COMMISSIONI SPECIALI -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE ISTITUISCE COMMISSIONI SPECIALI E NE NOMINA I COMPONENTI PER L'ESAME O L'ISTRUTTORIA DI ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE O CHE, COMUNQUE, ESULINO DALLE ATTRIBUZIONI ORDINARIE DELLE COMMISSIONI

PERMANENTI.

02. DI TALI COMMISSIONI POSSONO FAR PARTE COMPONENTI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. NELLE COMMISSIONI DEVE ESSERE GARANTITA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LA COMPOSIZIONE NUMERICA E DETERMINA CON PROPRIO ATTO LE MATERIE, GLI AMBITI DI AZIONE, LA DURATA DELL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 19

- I CONSIGLIERI COMUNALI -

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' LOCALE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA CHI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE HA CONSEGUITO IL MIGLIOR RISULTATO E, A PARITA' DI VOTI, DAL MAGGIORE DI ETA'.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE.

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) HA DIRITTO DI INIZIATIVA SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) PRESENTA PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED EMENDAMENTI, MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE;

C) HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI OTTENERE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, DAGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' DA QUELLI DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO;

D) PARTECIPA ALLE COMMISSIONI PERMANENTI O SPECIALI DI CUI FACCIA PARTE;

E) CONCORRE ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 31 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/90 ;

F) CONTRIBUISCE ALLA PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, AI SENSI DELL' ARTT. 37 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142/90 ;

G) PARTECIPA ALLA RICHIESTA DI SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE N. 142/90 ;

H) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE PREVISTA DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

05. CIASCUN CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE PER CONSENTIRE LA TEMPESTIVA NOTIFICA DEGLI ATTI.

06. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI CONSERVARE IL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

07. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE ISCRIVERLE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA LORO PRESENTAZIONE.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE FORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE.

09. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, NELL' ARCO DELL' ANNO SOLARE, NON INTERVENGONO AD ALCUNA SEDUTA CONSILIARE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 20

- GRUPPI CONSILIARI -

01. I GRUPPI CONSILIARI SI COSTITUISCONO SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. IL NUMERO DEI GRUPPI CONSILIARI, IN OGNI CASO, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE A QUELLO DELLE LISTE CHE HANNO VISTO ELETTI PROPRI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNICA AL SEGRETARIO COMUNALE IL GRUPPO AL QUALE ADERISCE.

04. IL CAPOGRUPPO HA LA RAPPRESENTANZA ESTERNA DEL GRUPPO STESSO ED ESPLICA LE FUNZIONI AD ESSO ASSEGNATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI; DISCIPLINA, INOLTRE, LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21

- LA GIUNTA COMUNALE -

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. ESSA ADOTTA GLI ATTI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DELL' ENTE LOCALE, NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI GENERALI ED IN ESECUZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22

- ELEZIONE -

01. LA GIUNTA E' ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L' ELEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 , SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE.

03. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL' ADUNANZA PRESSO L' UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. L' ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA

O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

05. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE INDETTE, OVE NECESSARIE, ALMENO TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE

SEDUTE. QUALORA, ENTRO IL TERMINE FISSATO, IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B), N. 01 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 23

- COMPOSIZIONE -

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA 04 (QUATTRO) ASSESSORI CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO, SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA 03 .
03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORE, ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL PRIMO COMMA, DUE CITTADINI PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.
04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED IN ALLEGATO ALLO STESSO SONO ILLUSTRATI I MOTIVI DELLA CANDIDATURA.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 24

COMPETENZE

01. LA GIUNTA DELIBERA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' TUTTI GLI ATTI COLLEGIALI CHE NON SIANO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.
02. NELL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' LA GIUNTA PROVVEDE A SCEGLIERE E AD INDICARE GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, GLI STRUMENTI IDONEI AL LORO RAGGIUNGIMENTO, I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI COMUNALI, RISPETTANDO GLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI LA GIUNTA:
 - A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;
 - B) ADOTTA GLI ATTI ESECUTIVI DEI PROGRAMMI, DEI PIANI E DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO, NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA CONSILIARE;
 - C) ELABORA PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - D) AUTORIZZA IL SINDACO AD AGIRE O RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIURISDIZIONALE, ORDINARIA O SPECIALE;
 - E) APPROVA LE TRANSAZIONI;
 - F) PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI E LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E

DEI SERVIZI;

G) NOMINA COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO;

H) EROGA SULLA BASE DEL REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SUSSIDI DI QUALSIASI GENERE A PERSONE ED A FORMAZIONI SOCIALI;

I) DELIBERA I CONTRATTI;

L) RISOLVE LE CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI FRA GLI ORGANI DI GESTIONE DELL'ENTE LOCALE;

M) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA, OVE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE AD ALTRO ORGANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI INQUADRAMENTO, DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E, SU PARERE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE;

O) DELIBERA SU OGNI ALTRO OGGETTO E ADOTTA OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE DEVOLUTO DALLE LEGGI O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

ART. 25

- ESERCIZIO DELLE FUNZIONI -

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. PER LA VALIDITA' DELLE SUE ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO TRE COMPONENTI.

03. LA GIUNTA E' CONVOCATA, ANCHE VERBALMENTE, DAL SINDACO (O DALL'ASSESSORE DELEGATO), CHE LA PRESIEDE E FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

04. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI ENTRAMBI LA GIUNTA E' CONVOCATA DALL'ASSESSORE ANZIANO CHE LA PRESIEDE.

05. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA.

06. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE E POSSONO ASSISTERVVI I DIPENDENTI ED I CONSIGLIERI INVITATI DAL PRESIDENTE.

07. OVE LA GIUNTA TRATTI ARGOMENTI CHE, AI SENSI DELL' ARTT. 279 DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 , IMPORTINO L'OBBLIGO DEL SEGRETARIO DI ALLONTANARSI DALL'AULA, LE RELATIVE FUNZIONI SONO SVOLTE, LIMITATAMENTE ALL' ARGOMENTO IN DISCUSSIONE, DA UN ASSESSORE DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.

ART. 26

- GLI ASSESSORI -

01. GLI ASSESSORI ESERCITANO, PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL' AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICATAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA.

02. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE

FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATE DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

03. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO. LA MODIFICA O LA REVOCA DELLA DELEGA VIENE COMUNICATA AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

04. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE, I DIRITTI E LE RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE AGLI ASSESSORI. PUO' ESSERE DESTINATARIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, CON LE MODALITA' IN PRECEDENZA STABILITE. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI RELATORE E DIRITTO D'INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' COMPUTATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE NECESSARIE PER LA LEGALITA' DELLA SEDUTA E DELLE MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI.

05. LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO SONO ATTRIBUITE SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE HA PORTATO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 27

- DECADENZA DELLA GIUNTA -

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI TRE DEI SUOI COMPONENTI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, APPROVI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESENTATA CON LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142/90 .

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 28

- RUOLO E FUNZIONI -

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE E PROMUOVE OGNI INTERVENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DI OGNI ALTRO PUBBLICO POTERE, AL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' CHE RAPPRESENTA.

02. IL SINDACO HA POTERI DI COMPLESSIVA DIREZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA, DI COORDINAMENTO GENERALE, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO.

ART. 29

- ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE -

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE E, CON L'AUTORIZZAZIONE

DELLA GIUNTA, AGISCE E RESISTE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIURISDIZIONALE;

B) STIMOLA E COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VOTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE;

C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI, RICOMPRESI NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELEGATA A SINGOLI ASSESSORI, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME ED ALLA DISCUSSIONE DELLA GIUNTA;

D) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI REQUISIZIONE DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DEL COMUNE;

F) DA' LUOGO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER L'INDIZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI;

G) CONCLUDE ACCORDI CON GLI INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 ;

H) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

I) ESERCITA IL POTERE GENERALE DI ORDINANZA, NELLE FORME E SECONDO LE MODALITA' STABILITE IN REGOLAMENTO.

L) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI PUBBLICI, CONTEMPLATI DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142/90 , CONVOCANDO EVENTUALMENTE UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE;

M) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, IMPARTENDO DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE PER PRECISARE GLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULLA INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA;

N) FISSA E COORDINA, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI E QUELLI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI;

O) PROVVEDE ALLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE NON VI ABBA OTTEMPERATO NEI TERMINI DI LEGGE E SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 14 DEL PRESENTE STATUTO;

P) PRESENTA, MOTIVANDOLE, LE SUE DIMISSIONI PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE;

Q) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI LAVIANO, IN MANCANZA DI DIPENDENTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE DIVERSI DAL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE;

R) ORDINA BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI GENERALI DI SCELTA PRECISATI CON DELIBERAZIONE ESECUTIVA DELLA GIUNTA COMUNALE; LIQUIDA SPESE REGOLARMENTE ORDINATE ED IMPEGNATE CON DELIBERAZIONE ESECUTIVA DELLA GIUNTA COMUNALE, DI IMPORTO NON SUPERIORE A LIRE 10000000; DI TALI PROVVEDIMENTI LA GIUNTA COMUNALE PRENDE ATTO CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE.

- ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA EDI CONTROLLO -

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE VERIFICHE ED INDAGINI AMMINISTRATIVE SULL'ANDAMENTO E SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE;

C) PONE IN ESSERE GLI ATTI CONSERVATIVI DELLE POSIZIONI GIURIDICHE DEL COMUNE;

D) ACQUISISCE, OVE LO RITENGA, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI E SOCIETA' PER AZIONI, PREPOSTE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL COMUNE, INFORMANDONE TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO;

E) INTERVIENE ED ASSUME INIZIATIVE PER GARANTIRE CHE GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI GENERALI, DECISI DAL CONSIGLIO COMUNALE E

COERENTEMENTE SPECIFICATI DALLE DELIBERAZIONI ATTUATIVE DI GIUNTA, SIANO OSSERVATI E PERSEGUITI DAGLI UFFICI E DAI SERVIZI

COMUNALI, DALLE AZIENDE SPECIALI, DALLE ISTITUZIONI E DALLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

ART. 31

- ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE -

01. IL SINDACO:

A) FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, CONVOCA E PRESIEDE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO;

B) PROPONE LA REVOCA ELA SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NELLE SEDUTE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DA LUI PRESIEDUTI;

D) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 32

- ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE -

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO:

A) SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, INDICATI DALL' ARTT. 38 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142/90 ;

B) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI, PREVISTI DALL' ARTT. 38 , 02 COMMA, DELLA LEGGE N. 142/90 ;

C) EMANA I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

ART. 33

- VICE-SINDACO -

01. IL VICE-SINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE A SOSTITUIRLO E AD ESERCITARE TUTTE LE SUE FUNZIONI NELLE IPOTESI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. IL VICE-SINDACO, NELLE SITUAZIONI INDICATE, SOSTITUISCE IL SINDACO ANCHE NELLE SUE ATTRIBUZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

03. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE DEGLI STESSI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA BASE DEL QUALE SI E' PROCEDUTO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 03

IL COMUNE E IL CITTADINO

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA DEL COMUNE

ART. 34

- PARTECIPAZIONE POPOLARE -

01. IL COMUNE RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, SIA COME SINGOLO CHE NELLE FORMAZIONI SOCIALI IN CUI SI SVOLGE LA SUA PERSONALITA'.

02. IL COMUNE ASSUME FRA I SUOI COMPITI LA PIENA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LA PROMOZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO.

ART. 35

- FORME ASSOCIATIVE -

01. E' ISTITUITO IL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, AL LIMITATO FINE DI DISCIPLINARNE I RAPPORTI CON IL COMUNE.

02. VIENE INSERITA IN TALE REGISTRO OGNI ASSOCIAZIONE CHE DEPOSITI COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL RELATIVO STATUTO, REDATTI PER ATTO PUBBLICO, ED UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ULTIMO ANNO E CHE INOLTRE PERSEGUA SCOPI RILEVANTI PER GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE E RIENTRANTI NELLE FUNZIONI E NEI COMPITI DEL COMUNE.

03. LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE SONO DELIBERATE DALLA GIUNTA MUNICIPALE.

04. I CRITERI, LE MODALITA', ED I TERMINI PER L'INSERIMENTO, PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL REGISTRO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 36

- DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE -

01. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE INSERITE NEL REGISTRO POSSONO:

A) ESSERE CONSULTATE DAL COMUNE NELLE MATERIE DI LORO INTERESSE ED IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE;

B) INOLTRE MOTIVATE ISTANZE, PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, AGLI ORGANI OD UFFICI COMUNALI, CHE SONO TENUTI A PRONUNZIARSI NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI;

C) ACCEDERE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI E RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, SECONDO LE MODALITA' ED I CRITERI FISSATI IN REGOLAMENTO.

ART. 37

- ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE -

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA ED ALLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO PERMANENTE PER I PROBLEMI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, TERRITORIALE E SOCIALE.

02. LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'OSSERVATORIO, LE SUE MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

03. L'OSSERVATORIO E' COSTITUITO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. NE FANNO PARTE CONSIGLIERI COMUNALI, IN PROPORZIONE ALLA CONSISTENZA DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE, RAPPRESENTANTI DELLE FORZE SINDACALI, IMPRENDITORIALI, PROFESSIONALI, DELLE ASSOCIAZIONI INSERITE NEL REGISTRO COMUNALE, DEI PARROCI.

05. L'OSSERVATORIO E' PRESIEDUTO DAL SINDACO.

ART. 38

- COMPITI DELL'OSSERVATORIO -

01. L'OSSERVATORIO, NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, E' CHIAMATO AD ESPRIMERE PARERI MOTIVATI SUGLI INDIRIZZI DI FONDO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, NONCHE' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE.

02. PUO', ALTRESI', RICHIEDERE L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E L'AUDIZIONE DI FUNZIONARI, FORMULARE PROPOSTE SU PROBLEMI DI INTERESSE COLLETTIVO E, IN PARTICOLARE, SULL'ORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEI BENI COMUNALI.

CAPO 02

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 39

- LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO -

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 , ASSICURA CURA E TUTELA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE DIVERSE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 40

- COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO -

01. IL RESPONSABILE DI CIASCUN PROCEDIMENTO NE DA' SOLLECITA NOTIZIA AI DESTINATARI DIRETTI ED INDIRETTI DEL PROVVEDIMENTO, PURCHE' INDIVIDUATI O AGEVOLMENTE INDIVIDUABILI, NONCHE' AI SOGGETTI CHIAMATI PER LEGGE AD INTERVENIRE.

02. LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE O DI PROGRAMMAZIONE, NONCHE' AGLI ALTRI CASI IN CUI PARTICOLARI E MOTIVATE ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO IMPEDISCONO LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DELLE ATTIVITA'

AMMINISTRATIVE.

03. IL COMUNE PUO' ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 41

- CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE -

01. NELLA COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE SPECIFICATI:

A) L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

C) L'UFFICIO IN CUI E' POSSIBILE ACQUISIRE CONOSCENZA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA, PER CIASCUN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO STESSO, OVE CIO' NON SIA DIRETTAMENTE STABILITO PER LEGGE.

ART. 42

- INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO -

01. PUO' INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI ED I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI RICONDUCIBILI AD ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI IL PROVVEDIMENTO PUO' RECARE PREGIUDIZIO.

ART. 43

- DIRITTI DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO -

01. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E GLI INTERVENTORI HANNO DIRITTO:

A) DI ESAMINARE GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO I DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

B) DI PRESENTARE, NEI TERMINI PREVISTI IN REGOLAMENTO, MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI.

ART. 44

DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA AD ESAMINARE ED A CONSIDERARE LE MEMORIE E LE DOCUMENTAZIONI ESIBITE DAGLI INTERESSATI, SEMPRE CHE RIGUARDINO L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO; DEVE MOTIVARE IL PROPRIO PROVVEDIMENTO, INDICANDO LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO CHE HANNO DETERMINATO LA SUA DECISIONE, TENUTO CONTO DELLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RECEPENDO LE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI, PUO', AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 241/90 , CONCLUDERE ACCORDI PER DETERMINARE IL CONTENUTO FINALE DEL PROVVEDIMENTO, SENZA LEDERE I DIRITTI DEI TERZI E PERSEGUENDO SEMPRE IL

PUBBLICO INTERESSE.

ART. 45

- ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI -

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI NEI LIMITI E 27 SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 241/90 E DEL PRESENTE STATUTO.

02. NON SONO PUBBLICI GLI ATTI LA CUI ESIBIZIONE SIA VIETATA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, OVVERO PER TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

03. AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' RICONOSCIUTO AD OGNI CITTADINO, CHE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI POSIZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI CHE COMUNQUE LO RIGUARDINO.

04. L'AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA', FATTI SALVI I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI IMMEDIATAMENTE INTERESSATI, DI DIFFERIRE L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO SINO AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE,

OVE LA LORO CONOSCENZA POSSA IMPEDIRE O PREGIUDICARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

05. LA RICHIESTA DI ACCESSO DEVE ESSERE MOTIVATA.

ART. 46

- REGOLAMENTO -

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI; FISSA IL TERMINE, NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, ENTRO IL QUALE IL RESPONSABILE DI OGNI PROCEDIMENTO DEVE PRONUNZIARSI SULLA RICHIESTA DI VISIONE DEI DOCUMENTI O DI INFORMAZIONI; STABILISCE GLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI DEI QUALI E' ESCLUSA LA DIFFUSIONE PER ESIGENZE DI RISERVATEZZA.

ART. 47

- FORME DI CONSULTAZIONE -

01. IL COMUNE RICONOSCE E PROMUOVE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, AL FINE DI CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DEI CITTADINI SUI FONDAMENTALI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELL'ENTE LOCALE.

02. LE FORME E LE MATERIE DI CONSULTAZIONE, LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

03. LA CONSULTAZIONE E' DECISA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48

- ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE -

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO INOLTARE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE PER SOLLECITARE E PROMUOVERE LA PIU' EFFICACE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

ART. 49

- MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI ESAME -

01. LE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE, CONTENENTI LA SOTTOSCRIZIONE ED IL RECAPITO DEI PRESENTATORI, SONO RIVOLTE AL SINDACO ED ILLUSTRANO IN MODO CHIARO ED ESAUSTIVO LA SPECIFICA QUESTIONE SOLLEVATA O LA SOLUZIONE SUGGERITA. L'AMMINISTRAZIONE LE PRENDE IN CONSIDERAZIONE NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELL'ATTO DANDONE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI.

02. LE MODALITA' DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, DELLA LORO DISAMINA, LE FORME DI COMUNICAZIONE DELLA RELATIVA RISPOSTA SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 50

- REFERENDUM CONSULTIVO -

01. IL COMUNE, AL FINE DI VALORIZZARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, INTRODUCE NEL PROPRIO ORDINAMENTO IL REFERENDUM POPOLARE NELLA FORMA CONSULTIVA.

02. IL REFERENDUM RIGUARDA MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

03. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DELLE A AZIENDE SPECIALI;

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE;

C) PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

D) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;

E) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

F) DESIGNAZIONI E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

04. LA RICHIESTA REFERENDARIA DEVE RIGUARDARE MATERIE RILEVANTI PER LA COMUNITA' LOCALE.

05. L'ESITO POSITIVO DEL REFERENDUM COMPORTA LA SUA OBBLIGATORIA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SUA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA, DA CONVOCARSI ENTRO 60 GIORNI.

ART. 51

- RICHIESTA DI REFERENDUM -

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI.

LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' LUOGO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REFEREDUM CONSULTIVO E', INOLTRE, INDETTO A SEGUITO DI RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO UN QUINTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA.

03. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DEVE CONTENERE LA PRECISA FORMULAZIONE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE AL GIUDIZIO DEL CORPO ELETTORALE, SECONDO CRITERI DI CHIAREZZA, UNIVOCITA' ED INTELLEGIBILITA'.

04. LA RICHIESTA RECA LA SOTTOSCRIZIONE IN FORMA AUTENTICA DEI RICHIEDENTI, CON L'INDICAZIONE DELLE LORO GENERALITA', ED E' RIVOLTA AL SINDACO.

05. LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM NON PUO' COINCIDERE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO ED E' CONCENTRATO IN UN'UNICA CONSULTAZIONE FRA IL 15 APRILE ED IL 15 GIUGNO DI CIASCUN ANNO.

06. LE FORME, L'OGGETTO, I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, DEL SUO ESAME, DI INDIZIONE DEL REFERENDUM SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

07. IL QUESITO SOGGETTO A REFERENDUM E' APPROVATO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

08. PARTECIPANO ALLA VOTAZIONE TUTTI I CITTADINI DEL COMUNE ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ED AVENTI DIRITTO AL VOTO AI SENSI DELLE LEGGI ELETTORALI VIGENTI.

ART. 52

- GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM -

01. L'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM E' VALUTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITA UNA COMMISSIONE COSTITUITA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE, DAL PRETORE O SUO DELEGATO, DA UN FUNZIONARIO PREFETTIZIO DESIGNATO DAL PREFETTO E DA UN ESPERTO NELLE DISCIPLINE GIURIDICHE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAI SOTTOSCRITTORI DELLA RICHIESTA REFERENDARIA.

02. LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE SONO SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 53

- ISTITUZIONE E RUOLO -

01. E' IN FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE NOMINARE IL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E

DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO CHE NE REGOLANO
L'ELEZIONE E L'ATTIVITA'.

ART. 54

- REQUISITI -

01. LA SCELTA DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE EFFETTUATA TRA PERSONE CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA NELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL PRECEDENTE COMMA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO DALLA CARICA PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA CON VOTAZIONE SEGRETE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 55

- ELEZIONE -

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO SEGRETO, CON MAGGIORANZA DEI VOTI DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. DOPO DUE VOTAZIONI INFRUTTUESE, PER L'ELEZIONE, DA TENERSI NELL'ADUNANZA SUCCESSIVA, E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE.

03. IL DIFENSORE CIVICO RIMANE IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. NEL CASO DI DIMISSIONI O VACANZA DELLA CARICA NEL CORSO DEL QUINQUENNIO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NUOVA ELEZIONE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA VACANZA.

ART. 56

- PREROGATIVE E FUNZIONI -

01. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA LE SUE FUNZIONI CON PIENA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA E CON TUTTI I POTERI CHE LE STESSE RICHIEDONO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI

OD ASSOCIATI O PER PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI LE ISTITUZIONI, LE CONCESSIONI DI SERVIZI, I CONSORZI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E CHE I PROVVEDIMENTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE EGLI PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ENTRO UN TERMINE DA LUI FISSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSANO ESSERGLI OPPOSTI DINIEGHI O POSSA ESSERE INVOCATO IL SEGRETO D'UFFICIO. PUO' STABILIRE DI ESAMINARE, CONGIUNTAMENTE CON IL RESPONSABILE INTERESSATO, LA PRATICA ENTRO I TERMINI PREFISSATI E PUO' RICHIEDERE ALLO STESSO RELAZIONE SCRITTA IN MERITO ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO ED A PARTICOLARI ASPETTI DELLO STESSO DA LUI RILEVATI.

04. ACQUISITE LE DOCUMENTAZIONI ED INFORMAZIONI NECESSARIE, COMUNICA AL CITTADINO, O ALL'ASSOCIAZIONE CHE HA RICHiesto L'INTERVENTO, LE SUE VALUTAZIONI E L'EVENTUALE AZIONE PROMOSSA. SEGNA LA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LE IRREGOLARITA' ED I VIZI DI PROCEDURA RILEVATI INVITANDOLO A PROVVEDERE AI NECESSARI ADEGUAMENTI E, IN CASO DI RITARDO, ENTRO TERMINI PRESTABILITI. COMUNICA AL SINDACO LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI, LE CARENZE ED I RITARDI RISCONTRATI.

05. SE IL PROVVEDIMENTO CHE VIENE ADOTTATO NON RECEPISCE LE SEGNALAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, NELLO STESSO DEVONO ESSERE INSERITE LE RELATIVE MOTIVAZIONI. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CHIEDERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO QUALORA RAVVISI IL PERMANERE DI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LA SEDE DEL DIFENSORE CIVICO ED IL COMPENSO ALLO STESSO DOVUTO.

ART. 57

- RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE -

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ANNUALMENTE, ENTRO IL MESE DI MARZO DI CIASCUN ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO LE EVENTUALI DISFUNZIONI RISCONTRATE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA IL DIFENSORE CIVICO EFFETTUA SPECIFICHE SEGNALAZIONI CHE IL SINDACO ISCRIVE, DOPO AVERLE VALUTATE, ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 05

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 58

- ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -

01. GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL

PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI.

02. L'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE E' ARTICOLATA, PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, IN AREE DI ATTIVITA' COMPRENSIVE DI PIU' UFFICI, COLLEGATI FUNZIONALMENTE. SONO PREVISTE NELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LE AREE DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E TECNICA.

03. NELL'ATTUAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE I RESPONSABILI DI AREE, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DI RISPETTIVA COMPETENZA, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

04. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE, SENTITI IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DELLE SINGOLE AREE, DISPONE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE.

05. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D'INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI IN BASE ALLE VALUTAZIONI ACQUISITE DAL SEGRETARIO E DAI RESPONSABILI DELLE SINGOLE AREE. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI E DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

06. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

07. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO NONCHE' LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA DI SETTORE E DELLO STATUTO, DISCIPLINANDO:

- A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
 - B) LA DOTAZIONE ORGANICA;
 - C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E DI CESSAZIONE DAL SERVIZI;
 - D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;
 - E) LA COMPOSIZIONE, LE MODALITA' ORGANIZZATIVE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) IL TRATTAMENTO ECONOMICO.
08. IL REGOLAMENTO, PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO', ALTRESI', PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE.

CAPO 06

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 59

- RUOLO E FUNZIONI -

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI E COORDINA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI IN POSIZIONE APICALE.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO; ESPRIME IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA, ANCHE, A MEZZO DEI RESPONSABILI DI AREA, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEI RESPONSABILI DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE.

05. SE RICHiesto, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO-GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

06. ESERCITA, OLTRE QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMA, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

- A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;
- C) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

E) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI ALLA COMPETENTE SEZIONE PROVINCIALE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE;

F) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE EDI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

G) ADOTTA GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO;

H) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;

I) AUTORIZZA, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE, SECONDO LE NORME VIGENTI ED IL REGOLAMENTO.

07. I SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE.

CAPO 07

I RESPONSABILI DI AREA

ART. 60

- RUOLO E FUNZIONI -

01. I RESPONSABILI DI AREA ORGANIZZANO GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI AI QUALI SONO PREPOSTI, SECONDO I CRITERI E LE NORME STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO. ESERCITANO, SECONDO GLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, I COMPITI DI PROPULSIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE DELLE QUALI SONO RESPONSABILI, ASSICURANDO L'IMPARZIALITA', LA LEGALITA' E LA RISPONDEZZA ALL'INTERESSE PUBBLICO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E SERVIZI DA LORO DIPENDENTI.

02. E' ATTRIBUITA AI RESPONSABILI DI AREA L'AUTONOMA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AI COMPITI ED ALLE FUNZIONI DEGLI UFFICI E SERVIZI DA LORO DIPENDENTI, CHE VIENE DAGLI STESSI ESERCITATA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI DAGLI STESSI ESPRESSI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI AREA DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI DI CUI AL PRESENTE COMMA, CON NORME CHE SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI RESPONSABILI DI AREA. IL REGOLAMENTO STABILISCE INOLTRE LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI E DEVE ASSICURARE IL RACCORDO DELLE RELAZIONI INTERFUNZIONALI TRA LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ENTE, IN MODO DA GARANTIRE LA RECIPROCA INTEGRAZIONE E LA UNITARIA COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. I RESPONSABILI DI AREA APPONGONO SU TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE I PARERI PREVISTI DAGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 08

GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PARERI, AVENTI RILEVANZA ESTERNA, VENGONO RESI NEL MODO CHE SEGUE:

A) DAL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, SE NECESSARIA.

B) DAL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA: PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA;

C) DAL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

TITOLO 04

I SERVIZI

CAPO 01

COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 61

- I SERVIZI PUBBLICI LOCALI -

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, AVENTI AD OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DIRETTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFICIENTE GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN FAVORE DI TUTTI I CITTADINI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO NELL'AMBITO DEI DIVERSI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

04. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEVE ESSERE ISPIRATA A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA', TENENDO CONTO DELLA NATURA E DELLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA GESTIRE, NONCHE' DELL'ESIGENZA DI VALORIZZARE EDI UTILIZZARE COMPIUTAMENTE LE FORZE IMPRENDITORIALI, COOPERATIVE E LAVORATIVE PRESENTI NELLA COMUNITA' LOCALE.

05. IL COMUNE INTENDE PRIVILEGIARE E FAVORIRE FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI, ANCHE A CARATTERE SOVRACOMUNALE, OVE LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE LA PIU' PROFICUA ED EFFICIENTE GESTIONE DEL SERVIZIO.

06. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEVONO ESSERE GARANTITE IDONEE MODALITA' DI INFORMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEGLI UTENTI.

CAPO 02

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 62

- GESTIONE IN ECONOMIA -

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI DI RIDOTTE DIMENSIONI, PER I QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE NON GIUDICHI OPPORTUNO IL RICORSO AD ALTRO MODELLO DI GESTIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, FISSANDO GLI ORARI PER LA LORO PIU' UTILE FRUIZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI, LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI ELEVATI DI PRESTAZIONI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

ART. 63

- LA CONCESSIONE A TERZI -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RISERVA LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI, SE NE VALUTI L'OBIETTIVA CONVENIENZA NON SOLO DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO, MA ANCHE DI OPPORTUNITA' SOCIALE.

02. LA CONCESSIONE A TERZI DEVE ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI QUALITATIVI DEL SERVIZIO, IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE AVVIENE DI REGOLA, ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA FISSATE DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE NORME DI LEGGE EDI REGOLAMENTO IN MODO DA GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E LE CONDIZIONI PIU' VANTAGGIOSE PER L'ENTE LOCALE.

ART. 64

- AZIENDE SPECIALI -

01. I SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE SONO GESTITI DAL COMUNE ATTRAVERSO AZIENDE SPECIALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE E NE APPROVA LO STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI, CHE DISCIPLINANO L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO I QUALI ABBIANO COMPROVATI E DOCUMENTATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI ESPERIENZA DI GESTIONE DI STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SIANO ELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 65

- ISTITUZIONI -

01. PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTENZIALI, CULTURALI ED EDUCATIVE, PRIVE DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE E CHE ESIGANO UNA PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, IL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITA DELIBERAZIONE DISPONE LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE, ALTRESI', I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO, LE DOTAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE.

03. TALE REGOLAMENTO STABILISCE LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, SPECIFICA LE COMPETENZE DEGLI ORGANI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI RISCANTRO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE, GLI ATTI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. GLI INDIRIZZI E LE FINALITA' CHE L'ISTITUZIONE DEVE SEGUIRE NELLA SUA AZIONE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI ANNUALMENTE IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL DIRETTORE.

ART. 66

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO E DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI DALL'ARTT. 64

- COMMA 04 - DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO DEI COMPONENTI, LA LORO DURATA IN CARICA, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA, LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL CONSIGLIO ADOTTA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE, SPECIFICATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 67

- PRESIDENTE -

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA L'ISTITUZIONE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E, NELLE IPOTESI DI NECESSITA' E DI URGENZA, ADOTTA PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ORGANO COLLEGIALE. DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 68

- DIRETTORE -

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.

02. DIRIGE L'ATTIVITA' DEL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE, ESEGUE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED I PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE, GARANTISCE L'EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, FORMULA PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI SOTTOPONE LO SCHEMA DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO.

ART. 69

- NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI -

01. IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CONTENENTE LA LISTA ED IL CURRICULUM DEI CANDIDATI.

02. IL DOCUMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E DEVE ESSERE DEPOSITATO

NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

03. IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA OVE SIA PRESENTATA ED APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, VOTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA E PER APPELLO NOMINALE, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142/90 .

04. GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI SONO REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 70

- SOCIETA' PER AZIONI -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE CON LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI DI CONSIDEREVOLE RILEVANZA E DIMENSIONE, CHE RICHIEDONO NOTEVOLI RISORSE FINANZIARIE ED UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.

03. LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' E' ATTRIBUITA AL COMUNE O AI COMUNI INTERESSATI, OVE IL SERVIZIO DA GESTIRE INTERESSI PIU' ENTI LOCALI.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI SONO STABILITE LA RAPPRESENTANZA COMUNALE NEGLI ORGANI SOCIETARI E LE FORME DI RACCORDO E DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE E LE SOCIETA'.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANI SOCIETARI.

TITOLO 05

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO 01

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 71

- COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI -

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE E DI COORDINARE ED ORGANIZZARE LA PIU' RAZIONALE GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

ART. 72

- CONVENZIONI -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MANIERA COORDINATA E RAZIONALE FUNZIONI

E SERVIZI DETERMINATI, OVVERO PER REALIZZARE E GESTIRE OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILIEVO.

02. LA CONVENZIONE PRECISA LE FINALITA' SPECIFICHE DA PERSEGUIRE, LA SUA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE PERIODICA DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 73

- CONSORZI -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE CON ALTRI COMUNI ED, EVENTUALMENTE CON LA PROVINCIA DI SALERNO E LA COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO SELE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI PUBBLICI DI CONSIDEREVOLE RILEVANZA ECONOMICA, SOCIALE O IMPRENDITORIALE, OVVERO QUANDO RAGIONI DI ECONOMICITA' SCONSIGLIANO IL RICORSO AI MODELLI DI GESTIONE DEI SERVIZI, INDICATI DALL' ARTT. 22 DELLA LEGGE N. 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE A TAL FINE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 72 DEL PRESENTE STATUTO, UNITAMENTE ALLO STATUTO CONSORTILE CHE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO, LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO, SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. LO STATUTO DEL CONSORZIO INDICA GLI ATTI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA E LA LORO OBBLIGATORIA PUBBLICAZIONE NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONSORZIATI.

ART. 74

- ACCORDI DI PROGRAMMA -

01. IL COMUNE PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA PER DEFINIRE E REALIZZARE OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO, CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPIUTA ESECUZIONE L'AZIONE COORDINATA ED INTEGRATA DI PIU' SOGGETTI PUBBLICI.

02. L'ACCORDO DEVE ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI, COMPLETARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE; DEVE, INOLTRE, CONTENERE UN PIANO FINANZIARIO AL FINE DI DEFINIRE I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI INTERESSATI; REGOLARE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO ED INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI; GARANTIRE OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO, OVE COMPETENTE AI SENSI DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 , CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, ONDE VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

04. IL SINDACO DEFINISCE ED APPROVA L'ACCORDO DI PROGRAMMA, SECONDO L'INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE

FORMALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 06

CONTROLLO INTERNO

CAPO 01

LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

ART. 75

- IL REVISORE DEI CONTI -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE UN REVISORE DEI CONTI, SECONDO LE MODALITA' ED I CRITERI INDICATI DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE N.

142/90 .

02. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142/90 , DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E NON VERSARE NELLE RELATIVE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE.

03. LA PERDITA DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' DETERMINA LA DECADENZA DALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI; IL REVISORE E' REVOCABILE OVE NON ADEMPIA CON DILIGENZA, SECONDO LE NORME DI LEGGE, DI STATUTO E DI REGOLAMENTO, AL SUO INCARICO.

04. IL REGOLAMENTO PRECISA LE MODALITA' DELLA DECADENZA, LE CAUSE E LE FORME DELLA REVOCA E DELLA SOSTITUZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 76

- PREROGATIVE -

01. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

02. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DELL'ENTE, DEI QUALI PUO' PRENDERE VISIONE, NONCHE' DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLO STATO DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE SUE COMPETENZE.

03. IL REVISORE DEI CONTI PUO' ESSERE INVITATO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, CHE POSSONO RICHIEDERE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, DI SENTIRLO SU VICENDE SPECIFICHE DI GESTIONE.

ART. 77

- FUNZIONI -

01. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

02. A TAL FINE IL REVISORE SEGNALE AL CONSIGLIO, IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, I CONTENUTI E LE VOCI DEL BILANCIO MEDESIMO MERITEVOLI DI PARTICOLARE ATTENZIONE, LE SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELL'ENTE PREGIUDIZIEVOLI PER I RISULTATI DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO; FORMULA PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DIRETTE A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE

ECONOMICA-FINANZIARIA; PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, SOTTOLINEANDO LE IRREGOLARITA' ED I RITARDI NELLA CONDUZIONE DEL COMUNE; ACCERTA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO CONSUNTIVO ALLE RISULTANZE EFFETTIVE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELL'ENTE, REDIGENDO UNA DETTAGLIATA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO; ESPRIME LA SUA VALUTAZIONE SULLA MISURA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI, SULLA SCELTA DELLE FONTI PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE E SULLA STRUTTURA E LE PREVISIONI DEI PIANI FINANZIARI, NONCHE' SULLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DEI CONTI, NE SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.

05. INOLTRE, INDIVIDUA LE FORME DEL CORRETTO ED EQUILIBRATO RAPPORTO FUNZIONALE-OPERATIVO FRA LE ATTIVITA' DEL REVISORE DEI CONTI E QUELLE DEGLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI.

ART. 78

- CONTROLLO DI GESTIONE -

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INDIVIDUA METODI INDICATORI E PARAMETRI PER IL COMPIUTO ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE ED ACCERTAMENTI PERIODICI ANCHE IN CORSO DI ESERCIZIO, DEVE: VERIFICARE LA RISPONDENZA E LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COMUNALE ALLE PREVISIONI ED AGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELL'ENTE LOCALE. QUANTIFICARE I COSTI SOSTENUTI PER STABILIRNE LA COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI; ACCERTARE EVENTUALI SQUILIBRI FRA I PIANI APPROVATI E I RISULTATI CONSEGUITI; INDIVIDUARE LE RESPONSABILITA' DI TALI SITUAZIONI DEFICITARIE NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE MIRA AD ASSICURARE EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI DI GESTIONE RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOPPORTATI DAL COMUNE.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 79

- REVISIONE DELLO STATUTO -

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04 , COMMI 03 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

03. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CONTESTUALE: L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME

EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

ART. 80

- ENTRATA IN VIGORE -

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DELL'ORGANO TUTORIO, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO DELLA REGIONE CAMPANIA ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.

ART. 81

(NORMA TRANSITORIA E FINALE)

01. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PREVISTI REGOLAMENTI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME E LE PRESCRIZIONI ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO IL PRECEDENTE ORDINAMENTO, CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.